

***E' legale che l'insegnante venga costretto ad uscire dall'aula durante i corsi di educazione sessuale?
E' legale che l'insegnante accetti volontariamente di uscire dall'aula durante i corsi...?***

No, entrambi gli atteggiamenti non sono leciti né legittimi, se il corso di educazione sessuale è proposto durante l'orario curricolare.

Breve premessa: il corso di educazione sessuale transita tramite il Piano dell'Offerta Formativa che ciascuna scuola elabora.

Nel **PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA** sono descritti obiettivi, finalità, organizzazione dell'Istituzione Scolastica. E' un documento che caratterizza la scuola nei confronti dell'"utenza" e dei terzi. Al suo interno sono inserite tutte le attività progettuali curricolari ed extracurricolari della scuola; in queste ultime possono essere ricompresi gli insegnamenti facoltativi (ad esempio nel campo della sessualità). **Il POF viene elaborato dal collegio docenti sulla base degli indirizzi generali definiti dal Consiglio di Istituto, tenuto conto dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, dagli studenti.**

Il POF è pubblico ed è consegnato agli alunni e alle famiglie al momento dell'iscrizione.

Durante l'orario curricolare l'insegnante non può e non deve abbandonare l'aula.

Il docente, infatti, è responsabile della vigilanza durante lo svolgimento dell'attività didattica. Segnatamente, l'insegnante ha l'obbligo della vigilanza nei 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni (art. 42 del CCNL/95); durante le ore di lezione; durante gli intervalli (art. 99 del R.D. 965/24) e durante l'uscita dei ragazzi dalla scuola; spetta al Consiglio d'istituto l'adozione del regolamento interno che fra le altre cose stabilisce le modalità della vigilanza nell'intero periodo delle lezioni; gli insegnanti sono responsabili dei danni causati dagli alunni sotto la loro sorveglianza; l'insegnante è responsabile dei danni recati da un alunno a un altro se egli lascia l'aula senza sorveglianza dopo aver preso in consegna l'intera classe (art. 2048 c.c.). A ciò va aggiunto che la giurisprudenza della Suprema Corte individua in capo all'insegnante una posizione di garanzia in termini di protezione della persona dell'alunno, fondata sull'obbligo di vigilanza (tra le tante, **Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 16 aprile – 23 maggio, n. 21056**), che comporta responsabilità penale e civile (oltre che disciplinare). La responsabilità civile scatta non solo per i danni materiali, ma anche per danni non patrimoniali (in specie, danni psichici) causati da terzi all'alunno.

Infine, va considerato che agli insegnanti di scuola pubblica e privata paritaria viene riconosciuta la qualità di pubblico ufficiale, sicché la condotta di allontanamento potrebbe essere valutata anche sotto altri profili (es. interruzione pubblico servizio) e configurare reati a carico di chi dovesse obbligare l'insegnante ad abbandonare l'aula.

Laddove il corso di educazione sessuale venisse proposto al di fuori dell'orario curricolare, significherebbe che appartiene ad attività extra organizzate dall'istituto scolastico.

E' evidente che in ambito di POF la scuola possa mettere in campo l'autonomia riconosciuta dall'art. 21 della legge Bassanini nr. 59/1997, sicché può stipulare accordi di rete, convenzioni con associazioni (ma anche con ASL, università etc.) il cui contributo è ritenuto coerente con l'offerta formativa. Laddove adotti questa linea, il corso per l'educazione sessuale verrà svolto in orario extra curricolare e verosimilmente non prevederà la presenza di un insegnante della scuola, ma del solo personale dell'associazione. Ovviamente, se il POF prevedesse comunque la presenza dell'insegnante, varrebbe la regola di cui sopra.

Si dice che l'insegnante deve uscire dall'aula per lasciare liberi i ragazzi di esprimersi. Esistono alternative? Si, si possono fare domande anonime con bigliettini. E comunque non ha senso fare una lezione di nascosto se non si ha nulla da nascondere.

Come detto sopra, la richiesta di far uscire l'insegnante dall'aula è abusiva.

Cosa possono fare i genitori quando viene proposto un corso non gradito? Fare gruppo, contattare le associazioni di genitori (= + potere nei confronti della dirigenza).

Occorre mettere in campo tutti gli strumenti legislativi che evidenziano **il ruolo centrale della famiglia nel progetto educativo scolastico:**

- Costituzione italiana, art. 30, "è diritto e dovere dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio [...]";
- Convenzione ONU sui diritti del fanciullo art. 14.par. 2) "gli Stati parti devono rispettare il diritto e il dovere dei genitori o alla occorrenza, dei tutori, di guidare il fanciullo nell'esercizio del diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione in modo consono alle sue capacità evolutive".
- Raccomandazione europea: "Tali misure dovrebbero tenere conto del diritto dei genitori di curare l'educazione dei propri figli" (CM/Rec 2010 Consiglio d'Europa).
- Decreti delegati del 1974;
- Decreto del Presidente della Repubblica n.275/1999 Art. 4
(Autonomia didattica)**1.** Le istituzioni scolastiche, nel rispetto della libertà di insegnamento, **della libertà di scelta educativa delle famiglie** e delle finalità generali del sistema, a norma dell'articolo 8 concretizzano gli obiettivi nazionali in percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni, riconoscono e valorizzano le diversità, promuovono le potenzialità di ciascuno adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo....(omissis)..... **5.** La scelta, l'adozione e l'utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, sono coerenti con il Piano dell'offerta formativa di cui all'articolo 3 e **sono attuate con criteri di trasparenza** e tempestività.
-
- Decreto legislativo n. 59/2004 (Cooperazione e primaria responsabilità educativa della famiglia)
- "Patto di corresponsabilità" Art. 3 del DPR 235/2007: 1. Dopo l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e' inserito il seguente: "Art. 5-bis (Patto educativo di corresponsabilità). - 1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, e' richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie. 2. I singoli regolamenti d'istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1. 3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità."
- Quaderno del MIUR del 2009 sul tema, il Patto prevede che, in tema di "Relazionalità [...] **La famiglia si impegna a condividere con gli insegnanti linee educative comuni, consentendo alla scuola di dare continuità alla propria azione educativa**"; per quel che riguarda "l'offerta formativa [...] **La famiglia si impegna a prendere visione del piano formativo, dividerlo, discuterlo con i propri figli, assumendosi la responsabilità di quanto espresso e sottoscritto**".

Le fonti citate (senza pretesa di esaustività) dimostrano il ruolo centrale della famiglia. Ogni sua violazione va denunciata in sede scolastica (al dirigente scolastico, all'Ufficio scolastico provinciale, regionale) e può essere denunciata anche in sede giudiziaria civile se ha provocato danni. In sede penale si dovrà valutare caso per caso.

A ciò va aggiunto che il Piano dell'offerta formativa è adottato dal consiglio di circolo o di istituto (art. 3 co.3 DPR 275/1999). Ne consegue che ogni comportamento elusivo di tale norma è illegittimo.

Per le scuole di competenza comunale, si può interagire con il Consiglio Comunale.

I genitori possono utilizzare gli strumenti che la legge pone loro a disposizione per vigilare adeguatamente .

1) L'art. 43 del DLGS 297/1994 disciplina la pubblicità riguardante gli atti degli organi collegiali (cioè i pareri e le deliberazioni).

Ebbene, detta norma prevede che gli atti del consiglio di istituto e di circolo siano pubblicati in apposito albo della scuola.

2) Assemblee dei genitori.

Sono previste a livello di classe, di sezione e di istituto.

3) Comitato dei genitori.

Organo che può essere istituito dal consiglio di classe, di interclasse e di intersezione.

● *Basta un voto del Collegio Docenti per far partire un corso di educazione sessuale?*

No, deve essere deliberato dal Consiglio d'Istituto.

● *Qual è l'iter corretto per approvare un corso di educazione sessuale?*

Il POF, ma non è sufficiente che l'educazione all'affettività sia prevista genericamente dal POF, è anche necessario che le singole attività concrete siano approvate dagli organi collegiali (collegio docenti e Consiglio d'Istituto) e che i genitori delle classi siano informati in modo completo e trasparente su contenuti e modalità dell'attività proposta, in modo che possano decidere di non avvalersene se lo ritengono.

I corsi di educazione sessuale sono obbligatori? Per gli insegnanti? E per gli studenti?

Per gli insegnanti è prevista la formazione (DPR 275/1999, art. 6 co.1 lett. b): gli istituti scolastici curano la formazione e l'aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico). Lo stesso dicasi ex art. 63 CCNL.

La formazione va considerata come obbligo per l'amministrazione scolastica e diritto del personale scolastico.

Non si intravede l'obbligatorietà intesa come obbligo dell'insegnante. Tuttavia la formazione fa parte delle competenze e quindi del profilo del docente. In questo senso, non si può escludere l'obbligatorietà.

Esaminando il CCNL comparto scuola non pare che la formazione emerga come obbligo.

L'art. 64 qualifica la formazione come diritto. Recita il co.1 : 1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità.

Quindi, il docente ha l'opportunità formativa, potendo scegliere tra le proposte.

Gli insegnanti sono in grado di sapere in anticipo il contenuto della formazione programmata perché l'art. 66 al co.1 prevede che il Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione destinate ai docenti è deliberato dal Collegio dei docenti coerentemente con gli obiettivi e i tempi del POF, considerando anche esigenze ed opzioni individuali.

Anche sul versante disciplinare, non c'è uno specifico riferimento alla "violazione dell'obbligo formativo". Gli "obblighi di servizio" hanno riguardo a ciò: il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né affida ad altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza” Sarebbe azzardato ritenere che tra le "attività" rientri anche la formazione, laddove quest'ultima vede nel docente il fruitore.

Per gli studenti, in Italia non c'è ancora obbligatorietà dell'insegnamento dell'educazione sessuale, quindi rimane facoltativa.

Cosa può fare un insegnante a cui viene proposto/imposto di partecipare ad un corso di aggiornamento sugli stereotipi di genere?

E' obbligato a partecipare? può chiedere l'esonero? In quali termini?

Fare obiezione di coscienza. (con la necessaria prudenza)

Pur non essendoci un riconoscimento normativo specifico al mondo scolastico del diritto di obiezione di coscienza, esso può ritenersi applicabile poiché fa parte di un contesto più generale. Infatti, l'obiezione di coscienza consiste nel rifiuto individuale, pubblicamente espresso, di tenere il comportamento, imposto da un obbligo giuridico di fare, che la coscienza ritiene ingiusto in forza di una norma etica, religiosa, filosofica, sentita più vincolante della norma giuridica. Postula, perciò, come presupposto, il verificarsi nel soggetto di un conflitto tra i contrapposti doveri, imposti dalla norma esterna, del mondo giuridico, e dalla norma interna, del mondo della coscienza.

L'obiezione di coscienza è assurda a problema epocale, perché si è andata sempre più concretizzando ed acuitizzando per la ragione fondamentale che nell'età moderna l'avvento della secolarizzazione ha provocato, con la cultura del relativismo etico, una vera e propria frattura tra coscienza e diritto, alimentata dalla crisi della stessa idea della verità.

C'è chi come Ferrando Mantovani ha dedicato ampie argomentazioni alla necessità di costruire un *diritto generale ed unitario di obiezione di coscienza*, pronto a recepire via via le nuove ipotesi emergenti di obiezione, a prescindere da specifiche previsioni di legge. La sua tesi muove dall'idea che detto diritto unitario possa poggiare sui principi fondanti il nostro ordinamento, dell'autentica laicità (intesa come neutralità etica dello Stato laico), del pluralismo, dell'eguaglianza e della libertà di coscienza, ritenendo possibile l'interpretazione estensiva delle normative sull'obiezione contenute nelle leggi già esistenti, non essendo norme eccezionali come invece è stato ritenuto dai sostenitori della necessità dell'interposizione legislativa.

Oggi l'ideologia del gender e qualsivoglia normazione legislativa o regolamentare o, anche più semplicemente, qualsivoglia criterio guida che l'abbia alla base, pone alla coscienza il conflitto di ragione, prima ancora che di fede. Pertanto, non può non essere riconosciuto agli insegnanti il diritto di obiezione di coscienza e quindi il rifiuto a partecipare a corsi di formazione/aggiornamento intrisi di ideologia gender ed il rifiuto ad insegnarla.

Gli insegnanti devono, quindi, essere in grado di fare opportuno discernimento sulla formazione, separando ciò che davvero è finalizzato alla lotta alla discriminazione di qualsiasi specie da ciò che invece pretende di fare violenza alla retta coscienza.

Una coordinatrice di scuola materna ha incaricato formatori attivisti LGTB per tenere corsi di formazione alle maestre e vietato alle stesse di informare i genitori.

Comportamento assolutamente illegittimo, fonte di responsabilità civile verso i genitori e disciplinare verso la scuola.

Un'iniziativa di tal genere - così come descritta - è abnorme e in odore di responsabilità disciplinare.

Secondo il CCNL i soggetti che possono offrire formazione sono 3:

- le istituzioni scolastiche tramite il Piano annuale di aggiornamento e formazione deliberato dal consiglio docenti;
- l'amministrazione scolastica periferica;
- l'amministrazione centrale;

Accanto a questi soggetti si pongono, in posizione di collaborazione, organismi, enti ed associazioni allorché possano debitamente dimostrare la loro qualificazione.

Come possono comportarsi le maestre che non condividono né la scelta dei formatori, né la censura rispetto ai genitori? Il timore di disobbedire alla coordinatrice e di avere problemi di lavoro le blocca. Come possiamo aiutarle?

Fare obiezione di coscienza.

Come si propone un corso di educazione all'affettività nella scuola?

Si presenta il progetto tramite il rappresentante al Consiglio di Istituto ovvero tramite un docente.

Ovviamente, stiamo parlando di un progetto che è destinato agli alunni. Per l'aspetto della formazione ai docenti, il percorso è quello della direttiva ministeriale 90/2003.

Il progetto viene proposto nell'ambito dell'offerta formativa .

Esso comprende:

- 1) descrizione di quello che si intende fare (ambito), completo di titolo;
- 2) Indicazione delle ore del corso/laboratorio;
- 3) allegazione di curriculum vitae;

Spesso in segreteria si riesce a reperire la modulistica per la presentazione alla scuola.

E' opportuno un previo colloquio con il dirigente scolastico e/o la programmazione di incontri con il personale docente.

Tempo di presentazione: fine anno scolastico o primissimo inizio (comunque prima di settembre)

NOTA: il DPCM 7.5.1995 ha introdotto la **Carta dei servizi scolastici**, che impegna ciascuna unità scolastica a garantire standard qualitativi ma anche fissare i principi, i criteri, le regole attraverso cui ogni istituzione scolastica persegue gli obiettivi educativo-didattici e al contempo garantisce alle **famiglie** un servizio efficace per qualità e **trasparenza**.